

Roma, 08/05/2023

PROT. N. 43/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 43/2023

LORO SEDI

Oggetto: Superbonus detrazione in 4 o 10 rate – Come Scegliere

Carissimi,

Con la partenza della stagione dichiarativa 2023, i beneficiari del superbonus si trovano davanti alla scelta se spalmare la detrazione in dieci anni. L'opzione è stata prevista dal decreto Cessioni e può essere esercitata solo con riferimento alle spese sostenute nel corso del 2022. Il meccanismo viene incontro alle esigenze di chi non riesce a cedere il credito fiscale e non ha la capienza fiscale sufficiente per utilizzare l'intera detrazione in quattro anni. Per accedere a questa chance nella dichiarazione 2023 non dovrà essere indicata la prima rata.

L'avvio della stagione dichiarativa mette i beneficiari del superbonus di fronte alla **scelta se fruire della maxi detrazione** relativa alle **spese 2022** in **quattro o dieci rate**.

La **facoltà** di spalmare in **10 anni** il **superbonus** è stata prevista dal decreto Cessioni (D.L. 11/2023, convertito dalla legge 38/2023), **si affianca** e **non va confusa** con l'altra opzione riconosciuta sempre dal decreto Cessioni, che interessa esclusivamente i **soggetti titolari di crediti da superbonus, sisma bonus e bonus barriere architettoniche**, operativa dal 2 maggio 2023.

Come effettuare la scelta per rateizzare in dieci anni il superbonus

Entrando nel dettaglio, l'**opportunità** per i **beneficiari** del superbonus di **rateizzare** la maxi detrazione in **dieci rate annuali** di pari importo è stata introdotta dall'art. 2, c. 3 sexies, che modifica l' art. 119, D.L. n. 34/2020, aggiungendo il comma 8-quinquies.

In base a tale disposizione, per le **spese sostenute** dal **1° gennaio 2022** al **31 dicembre 2022** relative agli interventi riferiti al superbonus, in caso di **fruizione diretta** della maxi detrazione, è possibile optare per il riparto in dieci quote annuali di pari importo, anziché in quattro.

L'opzione va esercitata nella **dichiarazione dei redditi 2024**, relativa al **periodo d'imposta 2023**, a **condizione** che la detrazione **non venga indicata** nella **dichiarazione 2023**, relativa al periodo d'imposta 2022.

Per accedere a questa chance, quindi, nella dichiarazione 2023 **non dovrà** essere indicata la **prima rata**.

Una volta effettuata, la **scelta è irrevocabile**.

Il meccanismo viene incontro alle esigenze di chi non riesce a cedere il credito fiscale e non ha la capienza

fiscale sufficiente per utilizzare l'intera detrazione in quattro anni.

In caso di incapienza reddituale, infatti, la quota della detrazione residua non spesa nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso.

Per quanto riguarda la **cessione del credito**, sembra utile ricordare che, per effetto del decreto Cessioni (articolo 2-quinquies), è consentito avvalersi della **remissione in bonis** per la trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'opzione per la cessione del credito relativo a spese sostenute nel 2022 e a **rate residue non fruite** di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, anche se l'accordo di cessione è stato **concluso dopo il 31 marzo 2023**.

Tale **possibilità** è **prevista esclusivamente** per le **cessioni verso**:

- banche;
- intermediari finanziari iscritti all'albo;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Nei casi in cui invece il **cessionario** sia un **soggetto diverso da banche e intermediari finanziari**, per accedere alla **remissione in bonis** serve un **contratto firmato entro il 31 marzo 2023**.

In ogni caso, per aderire alla remissione in bonis, la comunicazione di opzione per sconto o cessione dei bonus edilizi deve essere effettuata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E/2012, per "termine di presentazione" si intende quello ordinario di presentazione del **Modello Unico**.

Pertanto, **avvalendosi** dell'istituto della **remissione in bonis**, le **comunicazioni** relative alle spese relative agli anni 2022 e precedenti, possono essere presentate **fino al 30 novembre 2023**, con il versamento della sanzione di 250 euro, non compensabile e non ravvedibile. Come stabilito dalla risoluzione n. 58/E/2022, il versamento della sanzione dovrà essere effettuato tramite **modello F24 ELIDE**, indicando il **codice tributo "8114"** (già istituito con risoluzione n. 46/E dell'11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018).

Quali sono i codici tributo per la rateizzazione lunga dei crediti da bonus edilizi

Come precedentemente accennato, la facoltà di spalmare in dieci anni il superbonus per le spese sostenute nel 2022 sopra descritta, si affianca all'altra opzione introdotta dal decreto Cessioni che interessa esclusivamente i soggetti **titolari di crediti da superbonus, sismabonus** (anche sisma bonus acquisti) e **bonus barriere architettoniche**.

In particolare, l' art. 2, c. 3-quinquies, D.L. n. 11/2023 (di modifica dell' art. 9, c. 4, del D.L. n. 176/2022) prevede che, relativamente a superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati **possono essere fruiti in dieci rate annuali** di pari importo, **in luogo dell'originaria rateazione** prevista per i predetti crediti, **ovvero**:

- in **5 rate annuali** per i crediti di imposta riferiti al bonus barriere architettoniche (di cui all' art. 119 ter, D.L. 34/2020), al sismabonus (di cui all'art. 16, c. da 1-bis a 1-septies, D.L. 63/2013) e al superbonus per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021;

- in **4 rate annuali** per i crediti di imposta riferiti al superbonus per le spese sostenute a decorrere dal 2022. Le modalità per comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga sono state definite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2023/132123. Le istruzioni operative, invece, sono state illustrate dalle Entrate nella "Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti", aggiornata a maggio 2023.

La nuova ripartizione può essere effettuata per la **quota residua** delle **rate dei crediti** riferite:

- agli **anni 2022** e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al superbonus (**codici tributo 6921, 7701 e 7711**);
- agli **anni 2023** e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al **superbonus (codici tributo 7708 e 7718)**, nonché dalle

comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al **sismabonus** (**codici tributo 6923, 7703 e 7713**) e agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di **barriere architettoniche** (**codici tributo 7707 e 7717**).

L'opzione di allungamento può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione.

Fornitori e cessionari possono comunicare all'Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga in dieci rate annuali, al posto di quella originariamente prevista, accedendo all'**area riservata** del **sito dell'Agenzia**, dove, dal 2 maggio 2023, è attiva una nuova funzionalità all'interno della "**Piattaforma cessione crediti**".

Dal **3 luglio 2023** il servizio sarà attivo anche per gli **intermediari** provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

La ripartizione in dieci rate è immediatamente efficace.

Le "nuove" rate risultanti dalla ripartizione in 10 anni costituiscono dei crediti utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e non possono essere cedute ad altri soggetti, né ulteriormente ripartite.

I **codici tributo** da utilizzare per le compensazioni delle nuove dieci rate annuali sono i seguenti (istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 19/E/2023):

- "**7771**" per le 10 rate annuali relative al **superbonus**;
- "**7772**" per le 10 rate annuali relative al **sismabonus**;
- "**7773**" per le 10 rate annuali relative al **bonus barriere**.

La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell'anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno:

- non potrà essere utilizzata negli anni successivi;
- non potrà essere richiesta a rimborso.

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento